

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(Revisione del 27/04/2020)

Oggi 27/04/2020, presso lo stabilimento De Ninis Serramenti Srl in via G. D'Annunzio n. 14 a Vacri (CH), si è svolta una riunione per dare applicazione al nuovo Protocollo condiviso Governo-Parti sociali del 24/04/2020 per la regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Sono presenti:

- Davide De Ninis (Datore di Lavoro/RSPP)
- Marco De Ninis (Direzione)
- Giancarlo Firmani (RLS aziendale)

Si riportano di seguito gli argomenti discussi:

1. INFORMAZIONE AI LAVORATORI

L'azienda, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e affiggendo all'ingresso dei locali, all'ingresso degli uffici, in bacheca e nella zona della macchina caffè, appositi depliant informativi di cui all'Allegato 1.

I lavoratori e chi entra in azienda sono stati informati in merito ai seguenti aspetti:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La temperatura viene rilevata ma non registrata.

Si provvede ad identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali. Fornire in tal caso l'informativa sul trattamento dei dati personali in quanto la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento dei dati personali e deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla privacy. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (*qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati*).

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) (applicazione quarantena e comunicazione al Dipartimento di prevenzione della ASL da parte del soggetto).

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Si faccia anche riferimento alle disposizioni riguardanti il medico competente di cui al punto 12 del presente protocollo.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni).

In ingresso allo stabilimento è prevista l'affissione dell'avviso "Obblighi per chi accede allo stabilimento" di cui all'Allegato 4. In caso di utenti esterni, il modulo può essere fatto firmare per presa visione ed accettazione.

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per quanto riguarda gli autisti e fornitori esterni, potenzialmente provenienti da aree a rischio, agli stessi non è di regola consentito l'accesso nei luoghi di lavoro. In caso di necessità di accesso, devono essere

individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.

All'interno dello stabilimento gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi e limitare al massimo il contatto con gli operatori del sito. Se il carico/scarico o le operazioni da eseguire richiedono la discesa dal mezzo e la permanenza all'esterno dello stesso, deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e l'operatore deve indossare guanti monouso e mascherina, anche per l'eventuale scambio di documentazione.

Per fornitori, trasportatori o altro personale esterno, individuare o installare servizi igienici dedicati. Prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso in azienda cui al precedente paragrafo.

Per il servizio di trasporto dei prodotti effettuato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Le norme del presente Protocollo si estendono sia ai lavoratori dell'azienda che operano presso i cantieri esterni, sia ai lavoratori di imprese esterne che hanno cantieri all'interno dell'azienda.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie, ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, dei servizi igienici e delle aree comuni e di svago (per la sanificazione utilizzare prodotti a base di cloro o etanolo).

Procedere altresì alla pulizia a fine turno e sanificazione periodica di pulsantiere delle macchinette del caffè, maniglie, timbratrici, tastiere, schermi touch, mouse ed altri oggetti di comune contatto con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi.

Assicurare la pulizia a fine turno e sanificazione periodica delle parti delle attrezzature di lavoro a contatto con le mani degli operatori (es. pulsantiere macchine, manici utensili manuali, maniglie, tastiere, telecomandi, telefoni, ecc.).

E' preferibile organizzare le lavorazioni in maniera che le attrezzature ed i mezzi vengano utilizzati dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Qualora le attrezzature o i mezzi sono utilizzati da più

persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie..etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione sanificante.

Assicurare la pulizia giornaliera e sanificazione periodica di maniglie, volante, cambio ecc. dei mezzi di trasporto aziendali.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (Allegato 3).

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, prima della riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 (Allegato 3).

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E'obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Allo scopo sono state diffuse mediante affissione, nei servizi igienici aziendali e nei pressi dei lavamani, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani".

L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, pertanto si raccomanda una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Nei pressi della zona di ingresso dei lavoratori e degli autisti, nonché all'ingresso degli uffici, saranno installati sistemi di erogazione di soluzioni e gel sanificanti per le mani.

Tutti i lavoratori addetti a cantieri esterni devono essere dotati di contenitori portatili di soluzioni e gel sanificanti per le mani. I lavoratori sono tenuti a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

Non condividere prodotti di cancelleria (es. penne) tra colleghi. In occasione delle consegne di terzi, utilizzare la propria penna e non quella del vettore.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è obbligatorio l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti e occhiali in primis; tute, cuffie e camici in base alla valutazione dei rischi) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (mascherine tipo FFP2, N95, KN95 o FFP3; mascherine chirurgiche solo in caso di indisponibilità delle altre).

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, anche ad oltre un metro di distanza, è obbligatorio l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

Ai lavoratori addetti ai cantieri esterni, richiedere il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro durante l'attività lavorativa. Qualora non fosse possibile, valutare con il coordinatore in fase di esecuzione, Direzione Lavori o committente, altre soluzioni organizzative (esempio sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni) che evitano le situazioni di criticità. Laddove non fosse possibile, è obbligatorio l'utilizzo di mascherine monouso, guanti e occhiali (mascherine tipo FFP2, N95, KN95 o FFP3; mascherine chirurgiche solo in caso di indisponibilità delle altre). Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione. In caso di lavorazioni di cantiere con più lavoratori è comunque obbligatorio l'utilizzo di una mascherina chirurgica.

Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture..) dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

In caso di utilizzo di autoveicoli, durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo. In caso di presenza di un'altra persona, oltre l'autista, il passeggero deve viaggiare sul sedile posteriore e tutti devono indossare una mascherina chirurgica. In caso di utilizzo di mezzi furgonati che non consentono il rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro, è obbligatorio l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina tipo FFP2, N95, KN95 o FFP3.

Individuare, ove necessario, il personale incaricato di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente protocollo in azienda e sui cantieri.

I lavoratori che successivamente al termine dei provvedimenti di restrizione alla libera circolazione delle persone, saranno interessati ad attività di front-office (es. addetto zona esposizione aperta al pubblico), dovranno essere muniti di mascherina, guanti in lattice monouso ed occhiali.

Saranno messe a disposizione mascherine e guanti monouso per i visitatori esterni che eventualmente ne fossero sprovvisti.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

L'accesso agli spazi comuni (servizi igienici, spogliatoi, aree fumatori, distributori bevande e snack) è contingentato al fine di evitare assembramenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali comuni e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

L'impiego di ascensori e montacarichi in cantiere è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego di mascherine FFP2, N95, KN95 o FFP3. I comandi e le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione sanificante prima e dopo l'uso.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'azienda potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui ai punti precedenti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. Sono consentite le trasferte strettamente connesse all'esecuzione dei lavori negli specifici cantieri (ove non vietate da provvedimenti di restrizione di emanazione governativa).

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad es. da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari (es. turni sfalsati ed orari ridotti per evitare l'utilizzo su postazioni troppo ravvicinate, aumento della tolleranza nell'orario di ingresso ed uscita per favorire la diluizione degli accessi e delle uscite).

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'eventuale utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Quando ci si sposta per lavoro, sia da e verso casa che per andare in cantiere, occorre sempre portare con sé l'autocertificazione che giustifichi lo spostamento (fino al termine di validità dei provvedimenti restrittivi

alla libera circolazione emanati dal governo). Quando si va in cantiere è l'azienda stessa che fornisce un documento che attesta l'esigenza lavorativa.

Ulteriori azioni potranno essere messe in atto per i lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio, identificate o confermate dal medico competente (es. lavoratori con immunodeficienza).

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Visto il ridotto numero di dipendenti e l'assenza di timbratrici all'ingresso o uscita dallo stabilimento, non si ritiene necessario definire orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). A tale scopo è stata solo introdotta una maggiore flessibilità nell'orario di ingresso ed uscita, in maniera da rendere naturalmente più diluito l'afflusso ai luoghi di lavoro. E' sufficiente per i lavoratori rispettare la distanza minima di sicurezza.

Ove possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni informative.

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). L'aggiornamento della formazione in scadenza sarà effettuata non appena terminata l'emergenza.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile di stabilimento. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

In caso di lavoratore addetto presso cantieri esterni, la persona avviserà il responsabile del cantiere in cui sta operando e ci si atterrà al piano di emergenza di cantiere per la gestione del caso di sospetto COVID-19.

Il lavoratore ne darà inoltre avviso al proprio datore di lavoro. Nel caso in cantiere fosse presente solo l'operatore aziendale, lo stesso avviserà direttamente il proprio datore di lavoro.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È già stato costituito in azienda il 16/03/2020 e viene confermato, un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione formato da:

- Davide De Ninis (Datore di Lavoro/RSPP)
- Marco De Ninis (Direzione)
- Giancarlo Firmani (RLS aziendale)

I componenti possono proporre integrazioni ed aggiornamenti al presente protocollo.

Vacri, 27/04/2020

Davide De Ninis _____

Marco De Ninis _____

Giancarlo Firmani _____